

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA
Per la realizzazione del "PROGRAMMA"

"RAFFORZAMENTO DELL'AGENZIA DEI PAGAMENTI ALBANESE (ARDA) PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN AGRICOLTURA"

PREMESSO

che il 2 dicembre 2008 è stato firmato a Tirana l'Accordo quadro di cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Albania;

che il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana (Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo) e il Governo d'Albania (Ministero dell'Agricoltura, Alimenti e Protezione del Consumatore), entrambi d'ora in avanti definiti come "*le Parti*", hanno concordato di sottoscrivere questo accordo (d'ora in avanti definito come "*l'Accordo*");

che il Protocollo bilaterale di Cooperazione allo Sviluppo 2010-2012, firmato a Tirana il 12 Aprile 2010, prevede un finanziamento a credito d'aiuto dell'ammontare di 10 milioni di Euro per un "Programma di modernizzazione del settore agricolo", che include tre iniziative: i) la creazione di uno schema assicurativo in favore delle PMI agricole; ii) il sostegno alla creazione della Agenzia dei Pagamenti - ARDA" e iii) il rafforzamento dell'olivicoltura;

che in data 03-06-2011, con lettera prot. N. 2533, la Parte albanese ha trasmesso la proposta progettuale denominata "**Rafforzamento dell'Agenzia dei Pagamenti albanese (ARDA) per l'erogazione dei contributi in agricoltura**" richiedendo, all'uopo, alla Parte italiana un finanziamento dell'importo di Euro 5.000.000,00;

che a seguito dell'istruttoria progettuale svolta dai competenti uffici DGCS, il Comitato Direzionale del Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (MAE-DGCS) italiano, con Parere n.2 nella seduta del 8 giugno 2012 ha approvato la concessione di un credito d'aiuto di 5.000.000,00 Euro, per la realizzazione dell'iniziativa "**Rafforzamento dell'Agenzia dei Pagamenti albanese (ARDA) per l'erogazione dei contributi in agricoltura**", qui di seguito denominata il "PROGRAMMA".



TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:


Articolo 1 CONTENUTI E DEFINIZIONI DELL'ACCORDO

- 1.1. L'Accordo è composto da 16 articoli e dai seguenti quattro Allegati:
ALLEGATO 1 – Sintesi del PROGRAMMA;
ALLEGATO 2 – Criteri di eleggibilità, clausole etiche e principi generali dei contratti;
ALLEGATO 3 – Piano finanziario;
ALLEGATO 4 – Modalità di esecuzione e gestione del credito d'aiuto.
- 1.2. Gli Allegati sopra menzionati sono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.
- 1.3. Le parole e acronimi menzionati qui di seguito nel testo hanno il seguente significato:

AMBASCIATA D'ITALIA	Ambasciata d'Italia a Tirana
AT	Assistenza tecnica fornita nell'ambito del PROGRAMMA
ARDA	<i>Agriculture and Rural Development Agency</i> (Agenzia dei Pagamenti)
CONVENZIONE FINANZIARIA	Accordo tra il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania, rappresentato dal Ministero delle Finanze Albanese, ed il Gestore del Fondo Rotativo, per il finanziamento del PROGRAMMA
DONATORE	Governo Italiano
GFR	Gestore del Fondo Rotativo: Istituto finanziario italiano, che gestisce per conto del Ministero dell'Economia e Finanze italiano i fondi del credito d'aiuto previsti nell'Accordo, ovvero Artigiancassa
MAAPC	Ministero dell'Agricoltura, Alimenti e Protezione del Consumatore albanese
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano
MFA	Ministero delle Finanze Albanese
PMU	" <i>Programme Management Unit</i> "
SC	<i>Steering Committee</i>
UTC	Unità Tecnica Centrale del MAE-DGCS
UTL	Unità Tecnica Locale – Ufficio di Cooperazione allo Sviluppo dell'Ambasciata d'Italia a Tirana

Articolo 2 SCOPO DELL'ACCORDO

- 2.1. Il presente Accordo mira a disciplinare l'attuazione, la gestione e le responsabilità delle Parti per la messa in opera del PROGRAMMA.
- 2.2. A tal fine l'Accordo sancisce l'impegno di entrambe le Parti al rispetto del PROGRAMMA, con particolare attenzione ai Termini e Condizioni per l'utilizzo del relativo credito.



Articolo 3
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

- 3.1. Il PROGRAMMA, la cui sintesi è riportata nell'allegato 1, si propone i seguenti obiettivi generali:
- i) contribuire al processo d'integrazione europea della Repubblica albanese, attraverso l'adozione dell'*acquis communautaire* in ambito agricolo;
 - ii) contribuire al miglioramento del reddito delle imprese agricole.
- 3.2. L'obiettivo specifico del PROGRAMMA si propone di dotare l'Agenzia dei pagamenti albanese (ARDA) del Sistema Integrato di Gestione e Controllo - SIGC (*Integrated Administration and Control System - IACS*) richiesto dall'Unione Europea quale strumento obbligatorio per la corretta gestione dei contributi e delle agevolazioni in agricoltura previsti dalla regolamentazione comunitaria.

Articolo 4
IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO

Il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, si impegna a finanziare il PROGRAMMA con una somma di 5.000.000,00 di EURO a credito di aiuto, che sarà reso disponibile presso Artigiancassa e sarà erogato secondo quando precisato negli Allegati 3 e 4.

Articolo 5
IMPEGNI DEL GOVERNO ALBANESE

Il Governo albanese si impegna a:

- 5.1. garantire la realizzazione del PROGRAMMA in conformità all'Accordo. A tal fine sarà responsabile della supervisione delle attività e intraprenderà le azioni necessarie e gli impegni iniziali stabiliti nel "quadro logico" del PROGRAMMA, come indicato nell'Allegato 1;
- 5.2. rendere operative tutte le azioni, attività ed atti formali indispensabili per la buona riuscita del PROGRAMMA;
- 5.3. costituire presso il MAAPC, che diverrà Ente Esecutore, la PMU che provvederà a coordinare le funzioni di natura tecnica e gestionale necessarie alla realizzazione del PROGRAMMA;
- 5.4. fornire piena collaborazione al MAE-DGCS per le attività di monitoraggio del programma e per l'accesso alla documentazione esistente;
- 5.5. rimborsare le somme ricevute a credito di aiuto, secondo i termini e le condizioni stabilite nell'articolo 8.

Articolo 6
STRUTTURE DI GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

La struttura gestionale e le modalità di realizzazione del PROGRAMMA, come dettagliato negli Allegati 1 e 4, prevedono:

- 6.1. il MAAPC, che realizzerà il PROGRAMMA, metterà a punto gli accordi necessari con gli enti competenti, firmerà i contratti richiesti e sarà responsabile per l'utilizzo dei fondi e del credito di aiuto secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Convenzione Finanziaria;
- 6.2. il MFA, che stipulerà la Convenzione Finanziaria;
- 6.3. lo *Steering Committee* (SC), che sovrintenderà sull'efficacia e l'efficienza del PROGRAMMA e svolgerà le sue funzioni secondo quanto stabilito nell'Allegato 1. Esso sarà composto da rappresentanti delle istituzioni Albanesi - MAAPC e ARDA -, da un rappresentante del MAE-DGCS e, in qualità di osservatore da un rappresentante dell'ente realizzatore;



- 6.4. la *Project Management Unit* (PMU), che rimarrà operativa per tutta la durata del PROGRAMMA e sarà incaricata dell'esecuzione e gestione del PROGRAMMA e del coordinamento con tutti gli organi sopra indicati garantendo il rispetto delle procedure definite nell'Accordo;
- 6.5. il MAE-DGCS, che assicurerà l'erogazione delle risorse finanziarie a credito secondo le modalità previste dalla normativa italiana vigente, sinteticamente indicata nel presente Accordo. Il MAE-DGCS, in collaborazione con il MAAPC, avrà inoltre il compito di supervisionare l'andamento del PROGRAMMA. Il MAE-DGCS opererà attraverso gli uffici competenti per l'espletamento dei propri compiti. In particolare, l'UTC assicurerà tutte le funzioni di natura tecnica a supporto del PROGRAMMA;
- 6.6. Artigiancassa, che su istruzioni del MAE-DGCS e del Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano stipulerà con il Ministero delle Finanze albanese (MFA) una Convenzione Finanziaria che regolerà l'utilizzo dei fondi a credito di aiuto. Nel quadro di detta Convenzione Finanziaria, Artigiancassa erogherà il credito secondo quanto disposto nell'art. 9 e nell'Allegato 3 del presente Accordo, seguendo le modalità e le procedure specificate nella suddetta Convenzione Finanziaria;
- 6.7. l'Ambasciata/UTL a Tirana, che assicurerà tutte le funzioni di natura tecnica necessarie ad garantire il corretto andamento delle attività. Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, l'Ambasciata/UTL assicurerà inoltre i necessari contatti con le controparti del PROGRAMMA, curando, tra altro, la ricezione e la trasmissione di tutta la documentazione ufficiale.

Articolo 7

MODALITA' DI UTILIZZO DEL CREDITO D'AIUTO E PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

Sulla base delle procedure in vigore presso il MAE-DGCS, così come dettagliato nell'Allegato 4, i passi principali da seguire per l'utilizzo del fondo a credito di aiuto, sono i seguenti:

- 7.1 firma del presente Accordo di PROGRAMMA;
- 7.2 emissione da parte del MEF, su proposta del MAE, di un decreto ministeriale che autorizza Artigiancassa a negoziare e firmare la Convenzione Finanziaria con il MFA;
- 7.3 stipula della Convenzione Finanziaria tra Artigiancassa e MFA;
- 7.4 costituzione degli organi di gestione del PROGRAMMA;
- 7.5 predisposizione dei documenti di gara e/o affidamento diretto per l'erogazione dei servizi di assistenza tecnica, servizi e lavori di ingegneria informatica e per la fornitura di beni da parte della PMU;
- 7.6 verifica di competenza, da parte del MAE/DGCS, dei documenti di gara predisposti;
- 7.7 in caso di esito positivo, espletamento delle suddette gare ed esame delle relative offerte da parte della Commissione di Valutazione istituita dal competente ministero albanese ed aggiudicazione;
- 7.8 verifica di conformità da parte del MAE-DGCS, della procedura di selezione seguita e dei contratti da stipulare e, in caso di esito positivo, stipula dei relativi contratti da parte del MAAPC;
- 7.9 imputazione sulla Convenzione Finanziaria dei singoli contratti man mano stipulati.

L'aggiudicazione di servizi, lavori e forniture per la realizzazione del PROGRAMMA, verrà effettuata mediante l'espletamento di gare disciplinate dalle disposizioni contenute nel MANUALE DELLE PROCEDURE (PRAG) adottato dalla Commissione Europea – ultima versione con relativi Annessi - adattato alla Legge 49/87 così come indicato nell'Allegato 2.

Si potranno effettuare spese in loco sino ad un massimo del 35% dell'ammontare del credito.

Articolo 8
TERMINI E CONDIZIONI DEL CREDITO DI AIUTO

I termini e le condizioni finanziarie del credito d'aiuto sono le seguenti:

- durata: 26 anni, di cui 16 anni di grazia senza pagamento del capitale;
- tasso di interesse: 0,0 %.

Sulla base delle attuali condizioni finanziarie, il credito di aiuto prevede un tasso di concessionalità pari a 60 %.

Articolo 9
MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CREDITO D'AIUTO

Il credito d'aiuto verrà erogato secondo due modalità distinte, in base alla tipologia delle spese, come precisato in Allegato 3.

A- Per spese sostenute direttamente dall'Ente Esecutore, la modalità sarà la seguente:

9.1 la prima *tranche*, pari al 50% dell'importo indicato in Allegato 3 (Rif. A), sarà erogata su richiesta del MAAPC al GFR all'adempimento delle seguenti pre-condizioni:

- firma ed entrata in vigore della Convenzione Finanziaria tra il MFA ed il GFR,
- costituzione degli organi di gestione del PROGRAMMA,
- selezione della società di *Auditing*.

9.2 Il MAAPC, con il supporto della PMU, farà richiesta della seconda *tranche*, pari al 30% dell'importo indicato in Allegato 3, quando sia stato impegnato l'80% dell'importo della prima *tranche* ed effettiva erogazione del 40% della stessa. Il MAAPC allegnerà alla richiesta un suo rapporto dettagliato e certificato dalla società di *Auditing*, che evidenzia la validità di ciascuna operazione. L'erogazione della *tranche* avverrà a seguito della verifica con valutazione positiva di tale rapporto da parte del GFR, fatto salvo quanto disposto al punto 9.5. Il GFR provvederà ad informare il MAE-DGCS circa gli esiti di tale verifica.

9.3 Quando il MAAPC abbia impegnato somme per un ammontare superiore all'80% sul totale erogato con la prima e la seconda *tranche* ed effettivamente erogato il 40% delle stesse, il MAAPC, con il supporto della PMU, farà richiesta della terza *tranche* (20%) presentando un rapporto dettagliato e certificato dalla società di *Auditing*. L'erogazione della *tranche* è subordinata alla verifica positiva di tale rapporto da parte del GFR, fatto salvo quanto disposto al punto 9.5. Il GFR provvederà ad informare il MAE-DGCS circa gli esiti di tale verifica.


9.4 A completamento di tutte le operazioni il MAAPC presenterà un rapporto finale, certificato dalla società di *Auditing*. Tale rapporto dovrà essere approvato dal MAE-DGCS e dal GFR, fatto salvo quanto disposto al punto 9.5.

9.5 Il Governo albanese si impegna in maniera irrevocabile a rimborsare al GFR i fondi, che si intenderanno come mai utilizzati, nel caso in cui il controllo eseguito dalla società di *Auditing* sulla documentazione contrattuale abbia un esito negativo.

B- Per spese sostenute con aggiudicazione di gare e/o affidamento diretto per forniture di servizi, lavori e beni (Allegato 3, Rif. B) l'erogazione avverrà secondo la modalità descritta nell'Allegato 4, Sezione IV.

Articolo 10
ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Le Parti si impegnano a porre in atto quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del PROGRAMMA e ad effettuare un monitoraggio ed un controllo continuo sull'uso dei fondi e su ogni altra condizione menzionata nell'Accordo. In particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi sarà periodicamente valutato in accordo allo schema degli indicatori contenuti nel "quadro logico" del PROGRAMMA, durante le sessioni di incontro della *Steering Committee*.



Eventuali valutazioni in itinere e finali saranno a cura della DGCS. Queste saranno svolte di concerto con l'unità del MAAPC, preposta al monitoraggio dei progetti che beneficiano di finanziamenti internazionali.

Articolo 11

CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

Il Governo della Repubblica Italiana è impegnato nella lotta contro la corruzione in tutte le sue manifestazioni. In particolare, al fine di evitare qualsiasi occasione di attività illegali e irregolarità in occasione della presentazione delle offerte per forniture, servizi e opere civili, il Governo italiano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti alle gare di sottoscrivere e presentare l'Annesso *Integrity Pact* unitamente alle loro offerte o ai contratti approvati. La mancata presentazione della suddetta documentazione costituirà l'automatica esclusione dalla gara o sarà motivo per applicare le rilevanti sanzioni dell'*Integrity Pact* in caso di mancato rispetto degli impegni anti-corruzione durante l'esecuzione del contratto. L'inserimento di detta clausola mira ad assicurare una corretta concorrenza ed uguali opportunità a tutti i partecipanti, nonché una corretta e trasparente esecuzione del contratto approvato.

Articolo 12

CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero sorgere nel corso dell'implementazione del PROGRAMMA dovranno essere risolte per via amichevole attraverso consultazioni tra il MAAPC e il MAE-DGCS per il tramite dell'Ambasciata d'Italia.

Articolo 13

IMPEDIMENTI E FORZA MAGGIORE

In caso di impedimento alla realizzazione del PROGRAMMA, dovuto a cause di forza maggiore (guerra, alluvione, incendio, tifone, terremoto, conflitti di lavoro, scioperi, provvedimenti dei rispettivi Governi, impreviste difficoltà nei trasporti e altre cause) riconosciute da entrambe le Parti, o in caso di pericolo o di condizioni rischiose per il personale espatriato, saranno adottate le seguenti disposizioni:

- 13.1 se la durata dell'impedimento alla realizzazione del PROGRAMMA è minore di sei mesi, l'uso dei fondi non impegnati viene sospeso fino a quando il MAE-DGCS autorizzi la ripresa delle attività;
- 13.2 se la durata dell'impedimento è superiore a sei mesi e minore di ventiquattro, il PROGRAMMA è sospeso ed i fondi non impegnati sono mantenuti fino al venir meno dell'impedimento e al sopraggiungere dell'autorizzazione del MAE-DGCS alla ripresa delle attività;
- 13.3 qualora la durata dell'impedimento sia maggiore di ventiquattro mesi, le Parti sono tenute ad accordarsi sulla continuazione del PROGRAMMA ed a stabilire le successive azioni. In caso di impossibilità a continuare le attività, le parti devono decidere sulla destinazione dei fondi non impegnati. In mancanza di un accordo la Parte albanese si impegna a rimborsare le somme residue.

Articolo 14

DENUNCIA DELL'ACCORDO

Le Parti si riservano il diritto di denunciare tale Accordo qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- 14.1 mancata realizzazione degli obiettivi previsti nel PROGRAMMA per cause non imputabili alla Parte italiana;
- 14.2 grave errore da parte del MAAPC, quali ritardi ingiustificati e prolungati (maggiori a nove mesi) tali da minacciare il raggiungimento dell'obiettivo del PROGRAMMA, utilizzo dei fondi per

- ragioni differenti rispetto a quelle previste nel presente Accordo e nella Convenzione Finanziaria, prolungato ritardo nella presentazione dei rapporti previsti;
- 14.3 protratto impedimento o Forza Maggiore, secondo quanto stabilito nelle clausole del precedente articolo 13;
- 14.4 in caso di grave errore, come da punto 14.2, il MAE-DGCS dovrà notificare l'accaduto per iscritto al MAAPC invitandolo a prendere tutti i provvedimenti necessari entro un periodo massimo di 90 giorni dalla data di notifica. Dopo questa scadenza, il MAE-DGCS si riserva il diritto di risolvere l'Accordo;
- 14.5 negli altri due casi sopra menzionati, il MAE-DGCS può decidere unilateralmente la denuncia dell'Accordo, notificandola con Nota Verbale al MAAPC con almeno 3 mesi di anticipo. In ogni caso, dopo tale notifica, il MAAPC è tenuto ad interrompere le attività del PROGRAMMA, salvo diverso accordo tra le Parti.

In caso di denuncia dell'Accordo, il governo albanese dovrà restituire al MAE-DGCS tutti i fondi erogati che non siano stati ancora spesi in base a questo Accordo.

Il presente Accordo potrà essere denunciato in ogni momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte contraente.

Articolo 15 MODIFICA

Le Parti possono proporre modifiche all'Accordo mediante scambio di Note Verbali. Gli emendamenti eventualmente concordati tra le Parti entreranno in vigore secondo le rispettive procedure interne all'uso previste.

Articolo 16 ENTRATA IN VIGORE E DURATA

Ogni Parte dovrà notificare all'altra per iscritto il completamento delle procedure nazionali necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo.

Questo Accordo entrerà in vigore dalla data di ricezione dell'ultima di tali notifiche.


La durata di questo Accordo sarà pari alla durata del credito.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in Tirana il 12.12.2012, in due originali, ciascuno nelle lingua italiana ed albanese. In caso di discordanza nell'interpretazione, il testo in lingua italiana è quello che prevale.


**Per il Governo della Repubblica
Italiana**

L'Ambasciatore d'Italia a Tirana



**Per il Governo della Repubblica
di Albania**

Il Ministro dell'Agricoltura, Alimenti e
Protezione del Consumatore



SINTESI DEL PROGRAMMA

“RAFFORZAMENTO DELL’AGENZIA DI PAGAMENTO ALBANESE –ARDA- PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN AGRICOLTURA”

Il presente Programma a credito di aiuto, del valore di 5 Ml di euro, è inserito nel nuovo Protocollo Bilaterale di Cooperazione allo Sviluppo 2010-2012, firmato il 12 Aprile 2010 dall’On. Franco Frattini e dall’allora Vice Primo Ministro albanese Ilir Meta. Le autorità albanesi ripongono assoluta priorità a tale iniziativa a supporto dell’Agenzia dei Pagamenti, in quanto detta istituzione è sottoposta ad un rigido processo di accreditamento presso la DG AGRI quale Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura.

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Il Programma “*Rafforzamento dell’Agenzia di pagamento albanese – ARDA – per l’erogazione dei contributi in agricoltura*” intende contribuire al sostentamento della Repubblica Albanese nel processo d’integrazione europea e, in particolare, all’adozione dell’*aquis communautaire* in ambito agricolo migliorando la gestione dei contributi alle imprese agricole e il reddito delle stesse. Tale obiettivo risulta strategico per il Governo albanese in quanto consentirà di accedere ai fondi comunitari previsti in ambito PAC, con ricadute ampiamente favorevoli per la popolazione albanese dedita al settore agricolo.

L’intervento, nello specifico, intende dotare l’ARDA (*Agriculture and Rural Development Agency*) del sistema Integrato di Gestione e Controllo (*Integrated Administrative and Control System – IACS*) e dell’insieme delle componenti a corredo e complemento del sistema stesso, così come richiesto dall’Unione Europea quale strumento obbligatorio per la corretta gestione dei contributi e delle agevolazioni previsti dalla regolamentazione comunitaria.

In particolare le principali componenti da realizzare sono:


- Armonizzazione del quadro normativo
- Adeguamento organizzazione ARDA
- Costituzione infrastruttura tecnologica
- Costituzione infrastruttura applicativa
- Costituzione *Lpis (Land Parcel Identification System)*
- Costituzione *Farm Register*
- Attuazione delle misure di Sviluppo Rurale.

RISULTATI ATTESI

Al fine di conseguire l’obiettivo specifico sopra indicato, è stato previsto, nell’arco della durata del programma, il raggiungimento dei seguenti risultati:

1. **Normativa nazionale primaria e secondaria adeguata (a) e quadro organizzativo e procedurale completato ed adeguato (b).** Ciò si compone delle seguenti azioni:

1.1 armonizzazione della legislazione esistente alle normative UE attraverso la definizione nella normativa nazionale primaria e secondaria albanese sulla base della trasposizione



comunitaria degli elementi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (IACS) stabiliti dall'articolo 15 del regolamento CE n. 73/2009;

1.2 completamento e adeguamento della struttura organizzativa dell'ARDA attraverso la realizzazione di una nuova Direzione separata per l'Autorizzazione degli Aiuti Diretti (AAD), in grado di gestire in prima battuta gli aiuti diretti nazionali e, in futuro, gli aiuti diretti comunitari, così come previsti, nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (IACS);


1.3 realizzazione delle procedure amministrative ed operative necessarie al funzionamento della macchina amministrativa dell'ARDA.

2. **Data Center completato e infrastruttura applicativa realizzata.** Ciò consentirà di fornire la necessaria capacità elaborativa ed assicurare la corretta gestione delle informazioni grafiche ed alfanumeriche residenti nel sistema, che verrà dotato delle componenti *software*, previste dal progetto, indispensabili per assicurare il corretto funzionamento dell'Agenzia e per il supporto alla compilazione delle domande di aiuto ai produttori agricoli.
3. **Sistema di individuazione e classificazione delle parcelle agricole (LPIS) realizzato ai sensi del Reg. (CE) 1593/2000.** Detto regolamento ha introdotto un sistema di identificazione territoriale basato su sistemi LPIS (*Land Parcel Identification System*), che supera il livello informativo alfanumerico e introduce l'uso di tecniche informatizzate nell'ambito di sistemi GIS per l'individuazione degli appezzamenti dichiarati dai produttori attraverso l'impiego di immagini orto rettificata.
4. **Farm Register completato** attraverso la realizzazione di un registro generale nazionale delle aziende agricole albanesi nel quale vengono catalogate tutte le informazioni relative alla proprietà, consistenza territoriale, produzione, mezzi meccanici, ecc... di ogni singola azienda agricola.
5. **a. Erogato adeguato supporto per l'attuazione delle misure di Sviluppo Rurale** attraverso la definizione e redazione delle procedure per l'attuazione delle misure del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), in base alla futura riforma della PAC.
b. Formazione e comunicazione realizzate. Il loro compito sarà offrire un servizio di fondamentale importanza per quanto riguarda il recepimento da parte dei funzionari dell'Amministrazione delle potenzialità e delle funzionalità del sistema degli aiuti in agricoltura. Tali saranno le tipologie di percorsi formativi realizzati:
 - formazione in aula con una modalità di erogazione "in presenza", ossia con docente in aula e partecipanti in classi;
 - *e-learning* con un sistema di formazione a distanza basato sull'utilizzo delle tecnologie di rete per progettare, distribuire, scegliere, gestire e ampliare l'apprendimento dei funzionari dell'Amministrazione;
 - *training on the job* che consiste essenzialmente nell'affiancamento al personale dell'Amministrazione di figure professionali di Fornitore (*Tutor*) dotate delle necessarie competenze tecniche e di adeguate capacità didattiche;
 - campagna di comunicazione con l'obiettivo di promuovere il rapporto che esiste tra la produzione agricola e le possibilità offerte dalla Politica Comunitaria.

ATTIVITA' VOLTE AL CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI

Per il conseguimento dei risultati sopra esposti, oltre alla costituzione dell'Unità di Gestione, si prevede di realizzare le seguenti attività:

1. Supporto per l'adeguamento del quadro normativo, organizzativo e procedurale:



1.1 Quadro normativo

- Analisi normativa albanese
- Analisi normativa comunitaria
- *Gap analysis* normativa
- Supporto alla predisposizione della normativa primaria e secondaria esistente
- Supporto per l'*assessment* comunitario relativo all'aderenza delle norme al quadro dell'Unione Europea

1.2 Organizzazione ARDA

- Determinazione del numero delle risorse umane necessario
- Determinazione degli *skills* e delle competenze necessarie
- Selezione delle professionalità adeguate per ricoprire gli incarichi amministrativi mancanti

1.3 Procedure amministrative ed operative

- Predisposizione delle procedure amministrative (manuali) rispondenti ai requisiti comunitari

2.a *Infrastruttura tecnologica* Analisi dei requisiti

- Progettazione e implementazione *hardware*
- Progettazione e implementazione *software* di base
- Progettazione ed implementazione rete trasmissione dati

2.b *Infrastruttura applicativa* Analisi dei requisiti (funzionali, tecnologici, prestazionali)

- Progettazione ed implementazione *software*

3 *Costituzione LPIS*


- Analisi strati informativi esistenti
- Costituzione dei blocchi fisici e foto interpretazione
- Controllo ed etichettatura con codice univoco
- Foto interpretazione ed analisi della copertura del suolo per la definizione delle superfici eleggibili

4 *Costituzione Farm Register*

- Identificazione, in accordo con l'Amministrazione albanese, di un codice univoco dell'azienda agricola, sia essa una persona fisica o una cooperativa
- Consolidamento dei *data base* esistenti
- Convocazione degli agricoltori
- Consolidamento del *data base*

5.a *Supporto per l'attuazione delle misure di sviluppo rurale*

- Definizione dei manuali di procedure per i controlli di natura tecnica ed amministrativa
- Redazione dei manuali, linee guida ed altri documenti, per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale



- Identificazione del quadro di riferimento dei controlli e definizione
- Adeguamento delle procedure informatiche per la gestione delle misure dello sviluppo rurale
- 2 *Study visits* in Italia

5.b Formazione e comunicazione

- Percorsi formativi in aula
- *e-learning*
- *training on the job*
- 2 campagne di comunicazione


Il Programma prevede una serie di misure necessarie per assicurare la sua corretta gestione:

- i. sarà costituito nell'ambito del MAAPC una PMU, che usufruirà del supporto tecnico e finanziario del Programma stesso;
- ii. sarà costituito uno *Steering Committee* (SC), organo di indirizzo e controllo, che dovrà assicurare la guida strategica del programma;
- iii. saranno messe a disposizione da parte del MAE/DGCS, le risorse per verifiche e/o valutazioni del Programma qualora ritenuto necessario;
- iv. saranno assicurate, da parte di MAAPC, le risorse necessarie per la copertura di alcuni costi locali (tasse, oneri doganali, etc.).

Lo SC in parola, che si riunirà semestralmente e comunque ogni qualvolta ritenuto necessario su richiesta di uno dei suoi membri, avrà le seguenti funzioni:

- guidare e supervisionare l'andamento del programma;
- approvare e validare le procedure di gestione del programma;
- approvare, nel corso della prima riunione, i termini di riferimento riguardanti l'ente pubblico italiano da selezionare e gli esperti italiani che quest'ultimo metterà a disposizione;
- decidere le politiche generali e indirizzare verso le scelte strategiche;
- favorire lo scambio di esperienze e i contatti fra gli attori e gli attuatori;
- facilitare l'integrazione con altri progetti e attività che stimolino sinergie positive e costruttive, evitando azioni già effettuate da altre iniziative;
- approvare i piani operativi, i rapporti tecnici e finanziari preparati dalla PMU.

Durante la seduta del Comitato, la PMU svolgerà il ruolo di segretariato tecnico.



CRITERI DI ELEGGIBILITÀ, CLAUSOLE ETICHE, PRINCIPI GENERALI DEI CONTRATTI

Questo allegato armonizza l'ultima edizione delle "Norme e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e realizzazione di lavori per i contratti finanziati con il bilancio generale della Commissione Europea nel quadro dei programmi di cooperazione con paesi terzi" con i principi fondamentali della legislazione italiana relativa alle attività di "procurement" e di aiuto allo sviluppo. Esso va inserito altresì nel quadro dei principi fondamentali della legislazione del Paese beneficiario in materia di appalti.

1. ELEGGIBILITÀ DEL CONTRAENTE

1.1 Regole di obiettività ed imparzialità

Per evitare qualsiasi conflitto di interesse, ogni persona fisica o giuridica (ivi inclusi soggetti appartenenti allo stesso gruppo giuridico, membri di consorzi, associazioni temporanee e subappaltatori) che abbia preso parte alla preparazione del progetto dovrà essere esclusa dalle gare d'appalto o dalla presentazione di offerte per la realizzazione del medesimo.

1.2 Regole di capacità economica, finanziaria, professionale, e tecnica

I candidati/concorrenti dovranno provare che le loro capacità economiche, finanziarie, professionali e tecniche siano adeguate alla realizzazione delle attività previste dal contratto. Se non stabilito altrimenti nell'Accordo, i candidati/concorrenti dovranno provare:

1.2.1 *Capacità economica e finanziaria*: il fatturato totale dei candidati/concorrenti nei tre anni precedenti, per la stessa categoria oggetto dell'appalto, deve essere almeno equivalente all'importo massimo del contratto; le imprese costituite da meno di tre anni possono provare la propria capacità economica e finanziaria con qualsiasi documento che il committente reputi appropriato, da indicare nel disciplinare di gara.


1.2.2 *Capacità tecnica e professionale*: i candidati/concorrenti dovranno produrre un rapporto completo delle attività realizzate nei tre anni precedenti; le imprese costituite da meno di tre anni possono provare la propria capacità tecnica e professionale con qualsiasi documento che il committente reputi appropriato, da indicare nel disciplinare di gara.

1.2.3 Per i contratti di lavori, i candidati/concorrenti italiani dovranno conseguire la qualificazione in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 (e successive modifiche o emendamenti dello stesso). I candidati/concorrenti non italiani dovranno conseguire le qualificazioni conformemente alle rispettive leggi nazionali.

1.3 Cause di esclusione dalla partecipazione alle gare

Sono escluse dalla partecipazione alle procedure di gara d'appalto, né possono aggiudicarsi o stipulare i relativi contratti le persone fisiche o giuridiche che:

1.3.1 Si trovano in una delle situazioni menzionate nel Decreto Legislativo italiano del 08/08/1994 n. 490 ("Antimafia"). I candidati/concorrenti italiani dovranno presentare il "certificato antimafia" emesso dalle competenti autorità italiane. I candidati/concorrenti non italiani dovranno produrre documentazione analoga, se prevista dalle rispettive legislazioni nazionali.



1.3.2 Sono in stato di fallimento o in liquidazione coatta, o si trovano sotto amministrazione giudiziaria, o in concordato preventivo, o hanno sospeso le proprie attività, o si trovano in una qualsiasi situazione analoga a seguito di una procedura prevista dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale.

1.3.3 Sono soggette a procedimenti di dichiarazione di fallimento, o di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, o di concordato preventivo, o si trovano in una qualsiasi situazione analoga a seguito di una procedura prevista dalla normativa nazionale.

1.3.4 Esse, o i loro direttori, o i loro partner/soci, sono stati condannati per un reato riguardante la condotta professionale, con una sentenza passata in giudicato.

1.3.5 Sono colpevoli di cattiva condotta professionale provata con qualsiasi mezzo che il committente sia in grado di utilizzare.

1.3.6 Non hanno adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali previsti dalla normativa del paese in cui hanno sede legale e/o dove sono chiamate ad operare.

1.3.7 Non hanno adempiuto agli obblighi fiscali previsti dalla normativa del paese in cui hanno sede legale e/o dove sono chiamate ad operare.

1.3.8 Sono colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dal MAE/DGCS come condizione per la partecipazione ad una procedura di gara o per l'aggiudicazione di un contratto.

1.3.9 Hanno precedentemente subito la risoluzione del contratto per inadempimento, nel quadro di un altro contratto con il MAE/DGCS e/o finanziato con fondi italiani.

2. PRINCIPI GENERALI DEI CONTRATTI

2.1 L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché, ogniqualvolta sia possibile, quello di pubblicità.

2.2 Previo accordo delle parti, il principio di economicità può essere subordinato a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

2.3 La procedura di affidamento deve essere annullata se vi sono meno di tre candidati/offerenti idonei.

2.4 Dovrà essere assicurato il diritto di accesso alla documentazione amministrativa formata dalla stazione appaltante, con le seguenti eccezioni:


- informazioni degli offerenti che costituiscano segreti tecnici o commerciali, attestati tali con propria dichiarazione motivata e comprovata;

pareri legali acquisiti dalla stazione appaltante per la soluzione di controversie, potenziali o in atto;


- relazioni riservate del soggetto responsabile dell'esecuzione dei lavori o dell'organo di collaudo sulle domande o riserve dell'esecutore del contratto.

2.5 I contratti non potranno essere modificati, senza esplicita approvazione del MAE/DGCS, ed in ogni caso potranno essere apportate modifiche esclusivamente nel rispetto delle clausole seguenti. Gli aggiudicatari non hanno diritto a pagamenti o rimborsi di alcun tipo per attività realizzate senza autorizzazione preventiva. Se il MAE/DGCS o il committente lo dovessero richiedere, l'aggiudicatario sarà tenuto alla rimessa in pristino, a proprie spese, della situazione precedente.

2.6 L'esecutore del contratto deve costituire una garanzia fideiussoria per assicurare il risarcimento di eventuali danni derivanti da una cattiva o parziale esecuzione del contratto. Deve altresì stipulare una polizza assicurativa per eventuali danni a terzi durante l'esecuzione del contratto.



- 2.7 La documentazione di gara deve specificare la base d'asta per il contratto da aggiudicare.
- 2.8 Varianti ai contratti di fornitura di beni e servizi sono efficaci solo dopo espressa autorizzazione del MAE/DGCS, che potrà essere concessa solo nei seguenti casi:
- 2.6.1 per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - 2.8.2 per circostanze non previste e non prevedibili, inclusa l'intervenuta possibilità di utilizzare nuovi materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di gara, a condizione che queste migliorino la qualità del prodotto o del servizio, senza per questo aumentare l'importo contrattuale complessivo;
 - 2.8.3 per il verificarsi di eventi connessi con la natura o la qualità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, durante l'esecuzione del contratto e che non fossero prevedibili al momento della stipula dello stesso;
 - 2.8.4 se non altrimenti stabilito, le modifiche summenzionate non potranno aumentare o ridurre di oltre il 20% l'importo totale del contratto;
 - 2.8.5 sono inoltre ammesse modifiche che, nell'esclusivo interesse del committente, determinino un aumento o una riduzione delle prestazioni dell'aggiudicatario sino ad un massimo del 5% del totale del contratto, a condizione che siano finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, non comportino modifiche sostanziali e le risorse finanziarie aggiuntive siano disponibili; tali modifiche potranno solamente essere motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto;
 - 2.8.6 gli aggiudicatari sono obbligati ad assoggettarsi alle varianti di cui sopra alle stesse condizioni del contratto;
 - 2.8.7 in ogni caso gli aggiudicatari hanno l'obbligo di eseguire tutte quelle varianti di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal committente, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino maggiori oneri..
- 2.9 Varianti ai contratti di lavori sono efficaci solo dopo espressa autorizzazione del MAE/DGCS, che potrà essere concessa solo nei seguenti casi:
- 2.9.1 per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - 2.9.2 per cause imprevedute e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale originale;
 - 2.9.3 per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale;
 - 2.9.4 problemi geologici non prevedibili nel progetto esecutivo;
 - 2.9.5 per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in questo caso, I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti; gli aggiudicatari non potranno rifiutare di effettuare tali modifiche a condizione che il loro costo non ecceda il 20% del valore totale del contratto;
 - 2.9.6 modifiche che, nell'interesse del committente, determinino un aumento o una riduzione delle prestazioni dell'aggiudicatario sino ad un massimo del 5% del totale del contratto, e che siano necessarie a migliorare la qualità delle opere/lavori, sono ammesse purché le risorse finanziarie aggiuntive siano disponibili;
- 2.10 I contratti non possono essere ceduti a terzi, pena la risoluzione di diritto dei contratti precedentemente aggiudicati.



2.11 Il subappalto è ammesso sino ad un massimo del 30% del valore totale del contratto. La documentazione di gara dovrà precisare se il subappalto è consentito e, nel caso, fissarne le relative condizioni. I concorrenti dovranno dichiarare, nelle loro offerte, quali forniture / servizi / lavori intendano subappaltare. Gli aggiudicatari dovranno depositare i relativi contratti di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori oggetto del subappalto. I subappaltatori dovranno essere eleggibili per le forniture / servizi / opere che dovranno realizzare, con particolare riferimento alle condizioni contenute nei paragrafi da 1.3.1 a 1.3.7 del presente allegato.

2.12 I prezzi contrattuali sono fissi e non soggetti a revisione.

2.13 I prezzi contrattuali sono espressi e pagati esclusivamente in Euro. Rischi e variazioni del tasso di cambio non sono soggetti ad alcuna compensazione.

2.14 Il contratto è risolto di diritto se gli aggiudicatari sono sottoposti a procedure di fallimento, o di liquidazione coatta, di amministrazione giudiziaria o di concordato preventivo, o si trovano in una qualsiasi situazione analoga a seguito di una procedura prevista dalla rispettiva normativa nazionale.

2.15 In caso di dolo o di colpa grave, non è ammessa limitazione di responsabilità degli aggiudicatari .

2.16 L'esecuzione del contratto è regolata dalla legge del Paese beneficiario.

2.17 La stazione appaltante deve nominare un responsabile dell'esecuzione del contratto, con compiti di controllo e di collaborazione con l'aggiudicatario e di garanzia che sia tutelato l'interesse pubblico dell'esecuzione a regola d'arte e nei tempi stabiliti dell'oggetto del contratto.

2.18 Le controversie che dovessero sorgere tra gli aggiudicatari e la stazione appaltante non sono sottoposte alla giurisdizione italiana.

2.19 La documentazione di gara dovrà contenere i principi summenzionati.

2.20 Nel caso di lacuna normativa la parte italiana si riserva il diritto di applicare i principi fondamentali della legislazione italiana.

3. COSTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

3.1 I costi dedotti nei contratti sono ammissibili se attuali, congrui e necessari per la realizzazione il progetto secondo il documento di progetto.

3.2 In ogni caso, i costi relativi ai seguenti beni/servizi/opere non sono considerati ammissibili:

- a) beni voluttuari o di lusso (es. profumi, cosmetici, opere d'arte, bevande alcoliche, articoli sportivi, ecc.);
- b) beni, servizi ed opere civili direttamente o indirettamente connesse ad attività militari e di polizia;
- c) tutte le tasse e le imposte indirette (inclusa l'IVA), e i diritti doganali;
- d) ammortamenti di debiti precedentemente contratti e perdite future del beneficiario o degli utilizzatori finali;
- e) interessi dovuti a terzi da parte del beneficiario o degli utilizzatori finali.

4. CLAUSOLE ETICHE

4.1 Qualsiasi tentativo, da parte di concorrenti (potenziali e non), di ottenere informazioni confidenziali, di stipulare accordi illeciti con altri concorrenti, o di influenzare la stazione appaltante nelle fasi di analisi, comparazione e valutazione delle offerte, condurrà all'esclusione dalla gara del/i concorrente/i, e alla conseguente eliminazione della sua/loro offerta, oltre che all'applicazione di sanzioni amministrative.



4.2 Senza la previa autorizzazione scritta dell'autorità appaltante, gli aggiudicatari ed il loro personale, o qualsiasi altra società/impresa con la quale l'aggiudicatario dovesse essere associato o legato non potranno, nemmeno su base complementare o di subappalto, realizzare opere o fornire beni nel quadro del contratto. Questa proibizione si applica anche a qualsiasi altro progetto che potrebbe, a causa della natura del contratto, dare origine ad un conflitto di interesse dell'aggiudicatario.

4.3 Nel sottoporre la propria offerta ad una gara, i concorrenti dovranno dichiarare di non avere alcun potenziale conflitto di interessi, e di non avere alcun legame specifico con altri concorrenti o con altre parti a vario titolo coinvolte nel progetto. Se dovesse emergere una simile situazione nel corso dell'esecuzione del contratto, gli aggiudicatari dovranno immediatamente informare la stazione appaltante.

4.4 Funzionari statali o altro personale operante nella pubblica amministrazione del Paese beneficiario, indipendentemente dalla specifica posizione amministrativa nella quale si trovano, non potranno essere assunti come esperti/consulenti dalle società/impresе partecipanti alla gara senza previa approvazione del MAE/DGCS.

4.5 Gli aggiudicatari e gli eventuali subcontraenti devono sempre agire imparzialmente e come fedeli consiglieri, in conformità al codice di condotta delle rispettive professioni. Essi non potranno fare pubbliche dichiarazioni sul progetto o sui servizi loro richiesti, senza previa approvazione della stazione appaltante. Essi (in ogni caso) non possono impegnare in alcun modo la stazione appaltante senza il di lei preventivo assenso scritto.

4.6 Per tutta la durata del contratto, gli aggiudicatari, il loro personale e gli eventuali subcontraenti dovranno rispettare i diritti dell'uomo ed impegnarsi a non offendere principi, usi e costumi politici, culturali e religiosi del Paese beneficiario. In particolare, gli aggiudicatari dei contratti dovranno rispettare gli standard fondamentali di lavoro come definiti nelle principali convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro - OIL (quali la "Convenzione sulla libertà sindacale e protezione del diritto sindacale", la "Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva", la "Convenzione sul lavoro forzato", la "Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione)", e la "Convenzione sulle peggiori forme di lavoro minorile").

4.7 Gli aggiudicatari e gli eventuali subcontraenti non potranno accettare pagamenti connessi con il contratto, diversi da quelli previsti nello stesso. Gli aggiudicatari, il loro personale ed i subcontraenti non dovranno esercitare alcuna attività o ricevere alcun vantaggio da parte della stazione appaltante, che non siano coerenti con le rispettive obbligazioni contrattuali.

4.8 È fatto obbligo agli aggiudicatari, al loro personale e agli eventuali subcontraenti di mantenere il segreto professionale per tutta durata del contratto e anche dopo la sua conclusione. Tutti i rapporti ed i documenti redatti o ricevuti dall'aggiudicatario sono confidenziali.

4.9 Il contratto dovrà regolare l'utilizzo, da parte di tutti i contraenti, dei rapporti e dei documenti redatti, ricevuti o presentati dagli stessi durante l'esecuzione del medesimo.

4.10 Gli aggiudicatari e gli eventuali subcontraenti dovranno evitare qualsiasi rapporto/relazione che potrebbe compromettere/pregiudicare la loro indipendenza o quella del proprio personale. Se gli aggiudicatari e i subcontraenti dovessero cessare di essere indipendenti, l'autorità committente potrebbe, danni fatto salvo il risarcimento del danno, risolvere il contratto senza preavviso, e senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretese di indennizzo.

4.11 Il MAE/DGCS si riserva il diritto di sospendere o di annullare il finanziamento del progetto, qualora pratiche di corruzione di qualsiasi tipo dovessero emergere a qualunque stadio del procedimento di aggiudicazione, e qualora l'autorità committente non fosse in grado di assumere tutte le misure appropriate per porre rimedio alla situazione determinatasi. Per gli effetti di questa clausola, "pratiche di corruzione" sono le offerte di tangenti, regali, donazioni o provvigioni, intese quale stimolo o ricompensa a qualsiasi persona per aver compiuto, o essersi astenuta dal compiere, qualsiasi atto relativo all'affidamento o alla realizzazione di un contratto già concluso con l'autorità committente.



4.12 Più precisamente, tutta la documentazione di gara, ed i relativi contratti per opere, forniture e servizi, dovranno includere una clausola che preveda l'annullamento della gara d'appalto o la risoluzione del contratto qualora dovesse emergere che l'aggiudicazione o l'esecuzione del contratto abbiano causato spese commerciali non usuali. Le "spese commerciali non usuali" sono commissioni non menzionate nel contratto principale, o non derivanti da un contratto correttamente concluso e facente riferimento al contratto principale, commissioni non pagate in seguito a servizi legittimi e realmente resi, commissioni pagate in un paradiso fiscale, commissioni pagate ad un beneficiario non chiaramente identificato, o commissioni pagate ad una società che appaia essere una copertura.

4.13 Gli aggiudicatari si impegnano, qualora loro richiesto da parte del MAE/DGCS, a fornire elementi di prova per spiegare le condizioni in cui il contratto viene eseguito. Il MAE/DGCS potrà effettuare qualsivoglia controllo, della documentazione o in loco, che ritenga necessario per raccogliere elementi di prova nei casi di sospette spese commerciali non usuali.

4.14 Gli aggiudicatari che abbiano pagato spese commerciali non usuali in progetti finanziati dal MAE/DGCS saranno soggetti, a seconda della gravità dei fatti constatati, alla risoluzione del contratto o all'esclusione permanente dall'ottenere pagamenti con finanziamenti del MAE/DGCS.


4.15 Il mancato rispetto di una o più clausole etiche da parte del concorrente o aggiudicatario e del subappaltatore, quando è previsto il subappalto, potrà determinare la loro esclusione da altri contratti finanziati - parzialmente o totalmente - dal MAE/DGCS, e l'applicazione di penali. L'individuo o l'impresa ritenuto/a responsabile dovrà essere informato/a per iscritto del fatto.

4.16 È fatto obbligo alla stazione appaltante di assicurare che le procedure di acquisizione di beni e servizi siano concluse in maniera trasparente, basata su criteri oggettivi e indipendentemente da qualsiasi influenza esterna.



RISORSE FINANZIARIE

Ref.	Gara/Tipologia	C. Aiuto Stima Euro	C. Aiuto effettivo	Modalità erogazione	Contrattista	Finse locali %		
	Project Management Unit	551.400,00						
A	0.1 esperto italiano	180.000,00		50% di anticipo alla richiesta da parte del MFA, 30% dopo evidenza di impegno di almeno l'80% della prima <i>tranche</i> , effettiva erogazione del 40% della stessa e controllo a posteriori di una società di Auditing, il rimanente dopo evidenza di impegno dell'80% delle prime due <i>tranche</i> , effettiva erogazione del 40% delle stesse e rapporto positivo della società di Auditing indipendente	Ente esecutore è il MAAPC che istituirà una PMU per la gestione e coordinamento del Programma			
	0.2 personale locale	114.000,00						
	0.3 costi di gestione e funzionamento	156.000,00						
	0.4 Varie (<i>auditing</i> , traduzioni, interpretariato, diarie, trasferte etc)	101.400,00						
	Adeguamento normativo, organizzativo e procedurale	88.770,00						
	1.1 assistenza tecnica e legale	88.770,00						
	Progettazione e sviluppo infrastrutture tecnologiche ed applicative	1.500.400,00						
	2.1 Assistenza specialistica per la progettazione infrastrutture tecnologiche ed applicative ARDA, assistenza tecnica e trasferimento di <i>know-how</i>	708.400,00						
	2.2 Sviluppo e MEV infrastrutture tecnologiche ed applicative	792.000,00						
	Costituzione LPIS	437.736,00						
	3.1 Assistenza tecnica specialistica per set up e trasferimento <i>know-how</i> gestione LPIS	437.736,00						
	Costituzione Farm Register	724.400,00						
B	4.1 Assistenza tecnica specialistica per set up e trasferimento <i>know-how</i> gestione <i>Farm Register</i>	724.400,00		a Erogazione da parte di Artigiancassa ai soggetti aggiudicatari, in seguito all'imputazione dei singoli contratti e all'esame delle fatture	Da aggiudicare tramite gara e/o affidamento ad istituzioni pubbliche italiane (assistenza tecnica istituzionale)			
	Supporto attuazione misure di Sviluppo Rurale	589.160,00						
	5.1 Assistenza tecnica specialistica per predisposizione piani di SR e procedure amministrative e di controllo, <i>study visit</i>	589.160,00						
	Formazione ed assistenza manageriale e tecnica funzionari ARDA	218.134,00						
	6.1 Erogazione piani formativi e trasferimento di <i>know-how</i> per gestione IACS e misure di SR	218.134,00						
	Fornitura beni	890.000,00						
	7.1 Autoveicoli							
	7.2 <i>equipment</i> e infrastruttura tecnica e tecnologica	890.000,00						
	TOTALE Programma	5.000.000,00						

MAX
35,00

MODALITÀ DI ESECUZIONE E GESTIONE DEL CREDITO D'AIUTO

SEZIONE 0 ATTIVITÀ PREPARATORIE ED EROGAZIONE DEI FONDI A GESTIONE MAAPC

1. Il MAAPC provvederà a nominare i componenti della PMU (4 unità) e procederà alla selezione di un esperto italiano, di comprovata esperienza e capacità nel settore di intervento ed approfondita conoscenza del paese, sulla base di ToR congiuntamente definiti (MAAPC/MAE-DGCS). Detto esperto, contrattato e retribuito dal MAAPC a valere sui fondi a credito di aiuto, provvederà a fornire assistenza tecnica alla PMU nello svolgimento delle sue funzioni, per tutta la durata del PROGRAMMA (30 mesi).
2. Il MAAPC, con il supporto della PMU, trasmetterà la richiesta di accreditamento della prima *tranche* dei fondi secondo quanto disposto nell'Art. 9 dell'Accordo.

SEZIONE I AVVIO DELLE ATTIVITÀ E APPROVAZIONE DEL PIANO DI *PROCUREMENT*

1. La PMU, assistita dall'esperto italiano di cui al Punto 1 Sezione 0, preparerà la proposta del Piano di *Procurement* che sarà trasmesso dal MAAPC al MAE-DCGS, via Ambasciata;
2. il Piano di *Procurement* dovrà essere organizzato per gare, con l'indicazione delle somme disponibili (a livello di stima) e della tipologia di gare da seguire (sulla base di quanto previsto nell'Art 7 e nell'Allegato 2). Tale suddivisione dovrà tenere conto della possibilità di effettuare spese in loco sino ad un massimo del 35% dell'ammontare del credito;
3. la PMU effettuerà gare aperte a soggetti italiani pubblici e privati. Nel caso di specifiche attività di assistenza tecnica istituzionale, il MAAPC potrà affidare attraverso gare e/o affidamento diretto l'incarico ad istituzioni pubbliche italiane;
4. il MAE-DGCS esaminerà quindi il Piano di *Procurement* dal punto di vista tecnico e legale e, in caso di esito positivo, lo approverà, dandone comunicazione formale al MAAPC, via Ambasciata/UTL.

SEZIONE II EMISSIONE DEI BANDI DI GARA, PROCEDURA APPLICATIVA

La PMU istruirà la documentazione necessaria per lanciare le rispettive gare. Tale documentazione dovrà essere predisposta in conformità al Manuale delle Procedure (PRAG adottato dalla Commissione Europea – ultima versione con relativi annessi), salvo la parte riguardante le regole sulla nazionalità e l'origine la quale verrà adattata alle specificità del credito di aiuto italiano, nonché da quando precisato nell'Art. 7 e in Allegato 2.

La documentazione dovrà, in ogni caso:

- specificare le "condizioni speciali" relative a ciascuna gara;
- esplicitare i criteri di valutazione che saranno adottati dalla Commissione istituita dal MAAPC.

Metodologia

1. Preparazione della documentazione di gara

Per quanto riguarda la fornitura di servizi e beni il MAAPC procederà tramite gara e/o affidamento diretto ad istituzioni pubbliche italiane.

La documentazione di gara, predisposta dalla PMU, verificata e/o integrata dal MAAPC, sarà poi inoltrata dalla PMU stessa presso il MAAPC all'Ambasciata/UTL, unitamente alla richiesta di pubblicazione del Bando di gara sui principali quotidiani italiani e sul sito web del MAE.

2. Verifica di conformità della documentazione di gara



La documentazione di gara, verificata e/o integrata dal MAAPC, sarà inoltrata dalla PMU presso il MAAPC all'Ambasciata/UTL, unitamente alla richiesta di pubblicazione del Bando di gara sui principali quotidiani italiani e sul sito WEB del MAE, per la verifica di conformità con il presente Accordo. Tale verifica verterà, in particolare, sulla rispondenza:

- del procedimento di gara con il Piano di *Procurement* approvato;
- dei contenuti di carattere legale con le procedure indicate nell'Allegato 2;
- delle specifiche tecniche e dei parametri di valutazione con gli obiettivi che il Programma si propone di raggiungere.

L'Ambasciata/UTL inoltrerà al MAE-DGCS la documentazione di gara per la verifica di competenza.

3. Pubblicazione del bando

In caso di verifica positiva, il bando sarà pubblicato da parte del MAE-DGCS sui principali quotidiani italiani e sul sito web del MAE. Il MAAPC procederà contestualmente alla pubblicazione del bando sui principali quotidiani nazionali.

SEZIONE III FASE DI AGGIUDICAZIONE – PROCEDURA APPLICATIVA

Espletamento della/e gara/ee verifica di conformità dei criteri adottati dalla Commissione di valutazione:

- il MAAPC, attraverso la PMU, seguirà l'andamento della gara, assistendo anche la Commissione di Valutazione delle offerte (designata dal MAAPC);
- una volta completata la valutazione, prima dell'aggiudicazione formale, la PMU richiederà alla DGCS la verifica di conformità della gara.

Metodologia


1. L'esame delle offerte pervenute per ogni gara sarà effettuato da una Commissione di Valutazione costituita all'uopo dal MAAPC. All'apertura delle offerte, ed in ogni caso a tutte le sedute pubbliche della Commissione di valutazione, potrà partecipare un rappresentante designato dall'Ambasciata/UTL in qualità di osservatore. La PMU presso il MAAPC seguirà l'andamento della gara assistendo anche – ove necessario – la Commissione.
2. Per ciascuna gara, il MAAPC, tramite la PMU, trasmetterà all'Ambasciata/UTL la documentazione contenente gli atti della Commissione per la valutazione delle offerte, unitamente al contratto da stipulare e alla richiesta del nulla osta alla stipula dei contratti. Tale documentazione sarà trasmessa al MAE-DGCS dall'Ambasciata/UTL con gli eventuali commenti.
3. Il MAE-DGCS verificherà principalmente la rispondenza legale e tecnica delle valutazioni effettuate con le procedure e i criteri/parametri previsti nel capitolato di gara. Una volta completate le verifiche, il MAE-DGCS informerà l'Ambasciata/UTL sul loro esito.
4. In caso di esito positivo (*nulla osta*), il MAAPC, assistito dalla PMU, procederà alla stipula del contratto con l'ente italiano risultato vincitore.

SEZIONE IV FASE DI IMPUTAZIONE DEI CONTRATTI ED EROGAZIONI – PROCEDURA APPLICATIVA

I contratti formalizzati tra ente aggiudicatario e il MAAPC dovranno pervenire al MAE-DGCS tramite l'Ambasciata/UTL, unitamente ad una dichiarazione di impegno della Parte albanese a fare fronte ai costi locali (imposta sul valore aggiunto, oneri doganali etc.).

Metodologia

1. Ricevuta la documentazione, il MAE-DGCS provvederà a rilasciare il *nulla osta* di autorizzazione al GFR, che imputerà il contratto sulla Convenzione Finanziaria.



2. Il GFR completerà l'istruttoria, richiedendo all'ente aggiudicatario che i beni e servizi siano di origine italiana e che le spese da sostenersi in loco non potranno superare il valore definito in ogni contratto. Contestualmente il GFR richiederà al Mutuatario albanese l'inoltro della richiesta di messa a disposizione dei fondi informando il Mutuatario stesso anche dell'avvenuto *nulla osta* da parte della DGCS.
3. Acquisita tutta la documentazione di cui al precedente punto 2, il GFR comunicherà al Mutuatario e alla PMU l'imputazione dei contratti sulla Convenzione finanziaria e la loro finanziabilità. Il completamento di tale procedura consentirà l'erogazione "dell'anticipo di pagamento" previsto nei singoli contratti e ne determinerà la data di effettiva entrata in vigore.
4. I successivi altri pagamenti potranno essere disposti solo dopo l'approvazione da parte della PMU dell'avvenuto espletamento delle prestazioni previste nei singoli contratti.

